

T.A.R.

Marche - Ancona

Sezione I

Sentenza 24 luglio - 25 ottobre 2019, n. 658

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2019, proposto da

A. P., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Agostini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Pianesi in Ancona, via Marsala, 12;

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

A. B. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di -OMISSIS-, -OMISSIS-, comunicata in data -OMISSIS- e recante diniego di accesso ai documenti amministrativi;

e per

l'ordine di esibizione dei documenti richiesti con l'istanza di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con istanza del 18 marzo 2019 l'odierna ricorrente Sig.ra P. A., richiedeva l'accesso agli atti ai sensi della L. n. 241 del 1990.

In particolare, la ricorrente, che ha in corso una causa di -OMISSIS-, chiedeva di fornire ogni informazione e documento afferente al -OMISSIS-, attestante lo stato -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, i rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o delegato, dal 2009 ad oggi".

Con il provvedimento impugnato è stata comunicata la sospensione del procedimento di accesso e la relativa richiesta di integrazioni da effettuare utilizzando il procedimento di cui all'art. 492 bis c.p.c.

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede a questo Tribunale l'accertamento del diritto di l'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dall'Agenzia delle Entrate di cui alla citata istanza. Deduce al riguardo che la nota è un sostanziale diniego, in violazione della normativa in tema di accesso e dell'art.24 Cost., e che la giurisprudenza è unanime nel riconoscere il diritto, anche in pendenza di un -OMISSIS-, di accedere alla documentazione -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, affermando, che l'atto impugnato non sarebbe un diniego, ma una mera richiesta di integrazione documentale e resistendo comunque al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 27 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Innanzitutto è indubbia l'impugnabilità del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'atto impugnato sposa la tesi, sostenuta da parte della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, IV, 13 luglio 2017 n. 3461), che debba essere il giudice ordinario a dover autorizzare l'accesso alla documentazione -OMISSIS- del -OMISSIS- in caso di -OMISSIS-, in ragione delle modifiche intervenute con il D.L. n. 132 del 2014 (introduzione dell'artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c.). Ne consegue che la nota in oggetto, pur presentandosi come una richiesta di integrazione, in realtà impone alla ricorrente il possesso di detta autorizzazione, escludendo di fatto l'accesso nei termini ordinari di cui sensi della L. n. 241 del 1990).

1.1 Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati. Il Collegio, infatti, condivide l'orientamento per cui l'autorizzazione all'accesso alla documentazione -OMISSIS- del -OMISSIS- in caso di -OMISSIS-, può essere chiesta anche con l'accesso di cui all'art. 25 della L. n. 241 del 1990. Va quindi ritenuto che il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., il quale prevede l'applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l'autorità giudiziaria deve adottare provvedimenti in materia di -OMISSIS-, costituisca un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsti dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., ma non rappresenti un'esclusione dal diritto d'accesso dei documenti contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. Del resto, manca nella normativa citata un riferimento all'accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, per cui va ritenuto che entrambe le forme di richiesta dei documenti possano essere utilizzate dall'interessata (si veda Tar Sicilia. Catania, 7 marzo 2019, n.457 e la giurisprudenza ivi citata).

1.2 Per il resto è indubbio l'interesse e il diritto della ricorrente all'accesso. Sul punto, si ricorda che la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere il diritto del -OMISSIS-, anche in pendenza del -OMISSIS-, di accedere alla documentazione -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dell'altro -OMISSIS-, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela sia reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata (Tar Lazio Latina 18 gennaio 2019 n.29).

1.3 Né l'istanza può essere ritenuta come non sorretta da adeguato interesse o proveniente da soggetto non legittimato; si richiama infatti sul punto la giurisprudenza secondo la quale la richiesta di accesso proveniente dal -OMISSIS- e l'interesse dello stesso, attuale e concreto, alla cura dei propri interessi in

giudizio, siano elementi sufficienti a connotare l'istanza come proposta da soggetto legittimato ed avente interesse attuale e concreto all'ostensione (Cons. Stato IV, 14 maggio 2014, n. 2472, Tar Catania 457/2019 cit.).

1.4 Infine, l'accesso ai dati richiesti con l'istanza si presenta come necessario, alla luce del procedimento giudiziale in corso. Difatti, come è noto non spetta all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso l'indagine sulla concreta utilità della documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi in giudizio (tra le tante Tar Lazio Roma, 2 maggio 2019 n. 5518).

2 Con riguardo alla richiesta di esibizione dei documenti, il Collegio ritiene che, anche essa vada accolta. Difatti, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, (in quanto rivolto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza e sottoposto al termine di trenta giorni), è sostanzialmente rivolto all'accertamento la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego (Cons. Stato, V, 8 giugno 2018, n. 3486).

2.1 Nel caso in esame, anche se il diniego si configura, in parte, come una richiesta di integrazione documentali e di specificazione dell'istanza, il ricorso avverso il diniego è stato regolarmente notificato al controinteressato e la stessa Amministrazione ha controdedotto sulla sostanza della richiesta di accesso, per cui si ritiene che la stessa vada scrutinata nel merito, anche con riguardo alla richiesta di esibizione dei documenti.

2.2. L'istanza del 18 marzo 2019 richiede l'esibizione di ogni informazione e documento afferente il controinteressato, attestante lo stato -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, i rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o di delegato, dal 2009 ad oggi, ai fini di cui all'art.5 co.6 L. n. 898 del 1970.

2.3 Va ritenuto che l'istanza sia sufficientemente specifica, in quanto limitata temporalmente e oggetto di dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate relativi allo stato -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- del controinteressato, Va infatti tenuto conto che la documentazione richiesta può essere reperita tramite interrogazioni alle banche dati informatiche dell'Agenzia delle Entrate (si veda Cons. Stato, IV 6 dicembre 2018 n. 6825 e Tar Catania 457/2019). Con particolare riguardo alla richiesta dei documenti riguardanti "i rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o di delegato, dal 2009 ad oggi, ai fini di cui all'art.5 co.6 L. n. 898 del 1970", il Collegio nota come le categorie di documenti e comunicazioni richieste sono chiaramente individuate dalla normativa citata la quale, essenzialmente, disciplina le comunicazioni all'anagrafe tributaria di enti e intermediari finanziari, per cui deve essere ordinata all'Amministrazione la loro esibizione.

2.4 L'Amministrazione potrà negare, con specifica motivazione, l'esibizione dei soli documenti non esistenti o non formati. Dovrà in ogni caso consentire l'accesso ai documenti rinvenibili con semplici interrogazioni nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

3 Il ricorso deve quindi essere accolto, nei limiti sopra specificati.

3.1 In considerazione dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine alle questioni trattate, sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, annulla il provvedimenti di diniego

impugnato ed ordina alla Agenzia delle entrate di consentire, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, o notifica di parte se antecedente, della presente sentenza, l'accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente, con possibilità di estrazione di copia, nei limiti specificati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e del controinteressato.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore